

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1916)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1962 (V. Stampato n. 3520)*

**d'iniziativa del deputato CURTI Aurelio**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1962*

Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181 è sostituito dal seguente:

« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituito presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aereo Club locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dal diritto di licenza, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonchè dalla imposta generale sul-

l'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purchè applichino agli allievi tariffe non superiori alla scuola dell'Aereo Club della corrispondente sede provinciale, ovvero della sede più vicina.

Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante ».